

ESENTE

N. 10595/12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Oggetto

Disciplinare
notarile

R.G.N. 9800/2011

Cron. 10595

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -
- Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere -
- Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere -
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Rel. Consigliere -

Rep.

Ud. 19/04/2012

CC

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9800-2011 proposto da:

[C] [A] [] elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio
dell'avvocato BONITO GIUSEPPINA, rappresentato e
difeso dagli avvocati GIOVANNI MATTERI, COLALEO LUIGI,
giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

2012

3052

contro

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO [] in persona
del suo Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SISTINA 42, presso lo studio dell'avvocato
GIORGIANNI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato DANOVI REMO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

contro

G A, A B elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell'avvocato BONITO GIUSEPPINA, rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI MATTERI, COLALEO LUIGI, giuste procure in calce ai ricorsi successivi;

- *ricorrenti successivi* -

nonché contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 1/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2012 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per i ricorrenti gli Avvocata Matteri Giovanni e Luigi Colaleo che si riportano agli scritti;

udito per il controricorrente l'Avvocato Francesco Giorgianni che si riporta ai motivi del controricorso.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO che conferma le conclusioni scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. I notai e hanno proposto separati ricorsi contro il Consiglio Notarile di Milano ed il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Milano avverso la sentenza del 9 febbraio 2011, con la quale la Corte d'Appello di Milano, pronunciando sul reclamo proposto in via principale dal detto Consiglio e sui reclami proposti in via incidentale da essi ricorrenti, in accolto il reclamo principale e, in riforma dell'impugnata decisione della Commissione Regionale di Disciplina della circoscrizione territoriale della Lombardia, ha modificato le sanzioni più levi irrogate da Essa ed ha irrogato al la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione di un anno ed agli altri due notai di mesi otto, respingendo nel contempo i reclami incidentali.

Il ricorso del notaio prospetta otto motivi. I ricorsi proposti dai notai e quattro motivi.

§2. Ai ricorsi ha resistito con separati controricorsi il Consiglio Notarile.

§3. Prestandosi i ricorsi ad essere trattati con il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c. nel testo successivo alla l. n. 69 del 2009, sono state richieste al Pubblico Ministero presso la Corte le conclusioni ed all'esito del loro deposito è stata fissata l'adunanza della Corte e delle conclusioni e del decreto di fissazione è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti.

§4. I ricorrenti hanno depositato una memoria congiunta.

A sua volta ha depositato memoria anche il Consiglio Notarile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Preliminarmente i separati ricorsi dei notai vanno riuniti, essendo stati proposti contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Il procedimento decisionale è stato disposto ai sensi dell'art. 380-ter in base a quanto questa Corte ha anche da ultimo ribadito circa il procedimento decisionale da seguire per i ricorsi per cassazione in materia disciplinare notarile (si veda Cass. n. 4623 del 2012).

§2. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha concluso per l'inammissibilità del terzo, del quarto e del settimo motivo del ricorso del notaio e dei primi due dei ricorsi degli altri due notai, nonché per il rigetto dei restanti motivi di tutti i ricorsi.

Le conclusioni del Pubblico Ministero, là dove implicano il rigetto di tutti i ricorsi, vanno sostanzialmente condivise.

Queste le ragioni.

§2.1. Con il primo motivo del ricorso del notaio [B] si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c. 1 n. 5 per avere reso una motivazione insufficiente e comunque contraddittoria sul seguente fatto controverso: l’aver omesso la fase di accertamento preliminare di competenza del Presidente del Consiglio Notarile avrebbe dovuto condurre la Corte d’Appello ad annullare la decisione emessa dalla commissione Amministrativa regionale di Disciplina n. 56 in data 10-12/04/2010”.

§2.1.1. Il motivo appare inammissibile.

Nella sua illustrazione – che inizia con l’anodina affermazione che <<si è già avuto modo di sottolineare la nullità del procedimento disciplinare a carico del Notaio [B] per essere stata omessa l’imprescindibile ed insostituibile fase preliminare di esclusiva competenza del Presidente del Consiglio Notarile>>, affermazione che non è dato sapere dove e con quali espressioni sia stata formulata nella parte del ricorso che precede quanto allo svolgimento del processo e che stride profondamente con la natura del motivo, atteso che si evoca una *quaestio iuris* afferente alla fase amministrativa del procedimento e, dunque, riconducibile al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., e non già ad una censura relativa ad una *quaestio facti*, com’è tipico del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., e considerato d’altro canto che nella illustrazione si evocano norme – non si fa un preciso riferimento alla parte della motivazione della sentenza impugnata che rivelerebbe l’insufficienza e la contraddittorietà di motivazione, nel senso che non la si identifica né direttamente, cioè riportandola, né in modo sufficientemente specifico indirettamente.

Al riguardo, dopo un’esposizione che si articola dalla pagina tredici alla pagina venti, nella quale si prescinde da qualsiasi riferimento alla motivazione, si enuncia che quanto dedotto sarebbe stato disatteso dalla Corte territoriale con una motivazione insufficiente e/o contraddittoria e si afferma quanto segue: <<il Giudice *a quo*, infatti, ha rigettato l’eccezione dell’esponente liquidando in poche righe la complessa fattispecie procedurale di cui è stato investito. La Corte milanese, pur riconoscendo che nella fase preliminare del procedimento ci sia stato l’intervento diretto del Consiglio Notarile in luogo di quello del solo Presidente, lo giustifica per la complessità e la delicatezza dell’indagine sottoposta alla sua attenzione>>.

E’ palese l’assoluta genericità dell’individuazione della parte di motivazione sottoposta a critica, tanto che essa risulta del tutto apparente, risolvendosi in un mandato a

questa Corte a ricercare che cosa eventualmente corrisponderebbe ad essa nelle intenzioni genericamente espresse dal ricorrente. Sarebbe stato necessario indicare almeno indirettamente i riferimenti di tale motivazione, come ad esempio la pagina di essa ed eventualmente i righe di essa in cui si troverebbe articolata. Tanto più che risulta assolutamente generico il riferimento alla "eccezione dell'esponente", che meglio avrebbe dovuto concretarsi in un riferimento al motivo di reclamo proposto contro la decisione della Co.re.di. Ed altrettale genericità risulta nel riferimento all'intervento diretto del Consiglio Notarile i luogo di quello dello stesso Preidente.

Ne consegue che, dovendo il motivo di ricorso per cassazione, come ogni motivo di impugnazione risolversi in una critica alla sentenza impugnata ed implicando la critica, che si indirizzi verso la motivazione di essa perché insufficiente o contraddittoria, l'identificare necessariamente in quale parte della motivazione si anniderebbe l'insufficienza o contraddittorietà, il motivo che non compia tale identificazione risulta inidoneo al raggiungimento dello scopo e, quindi, affetto da nullità, con la conseguenza che il motivo viene a mancare ai sensi del n. 4 dell'art. 366 e, quindi, è inammissibile.

§2.1.1. Il motivo sarebbe comunque inammissibile se pure le scarse indicazioni fornite quanto alla parte di motivazione insufficiente e contraddittoria si reputassero sufficienti ad individuarla e tale individuazione si facesse, con inammissibile supplenza all'onere del ricorrente, in quanto la sentenza impugnata scrive alla pagina ventuno, procedendo (a partire dalla pagina precedente dei motivi di reclamo del solo Brighina) all'esame di quelle che definisce <<le doglianze concernenti la fase preliminare di accertamento sommario>> ed osservando che <<l'intervento in detta fase, del consiglio in luogo del solo presidente, per un verso giustificato dalla complessità e delicatezza dell'indagine (che già si profilava come tale in relazione alla pluralità e al contenuto degli esposti) e, per altro verso, idoneo a provocare un rapporto con l'organo collegiale, foriero per l'incolpato di tutela e garanzie maggiori>>.

L'inammissibilità discenderebbe dalla considerazione soltanto parziale di tale motivazione, se identificabile con quella di cui al motivo, atteso che in quest'ultimo si fa riferimento solo alla prima affermazione della Corte meneghina e non anche alla seconda: invero, una motivazione che si articola in due enunciazioni palesemente concorrenti al fine di giustificarne l'approdo non è criticabile per insufficienza o contraddittorietà se non facendosi carico di entrambe.

Sicché nuovamente si palesa che il motivo non si fa carico dell'effettiva motivazione della sentenza impugnata e, quindi, è un "non motivo".

E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che <<Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicito si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.>> (*ex multis*, Cass. n. 359 del 2005)

§2.1.2. Il motivo sarebbe anche ulteriormente inammissibile, perché (pagina ventuno) nell'enunciare l'argomentazione contro la motivazione – assunta come s'è visto parzialmente – dice, del tutto genericamente, che essa <<non appare accettabile in quanto contrastante con le risultanze dell'esperita attività istruttoria, per le ragioni tutte meglio indicate nei precedenti scritti difensivi>>: è palese sia l'assoluta genericità della deduzione, sia la totale omissione dell'indicazione specifica delle risultanze istruttorie evocate e degli scritti.

In riferimento alla prima verrebbe in rilievo il seguente principio di diritto: <<Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorché manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all'art. 378 cod. proc. civ., finalizzate solo all'argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l'atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti

i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo>> (Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi).

Con riguardo alla mancanza di indicazione specifica la palese violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.

§2.1.3. Il motivo è, pertanto, dichiarato inammissibile.

§2.1.4. E, peraltro, la questione che esso pone, se, superando le plurime ragioni di inammissibilità, si dovesse scrutinare come *quaestio iuris* di nullità dell'atto di incolpazione, per essere stato esso frutto di attività accertative del Consiglio e non del solo Presidente sarebbe palesemente priva di pregio, là dove vorrebbe sostenere che detta attività non avrebbe potuto svolgersi da parte del Consiglio, perché l'art. 267 del regolamento della l. notarile le attribuirebbe al solo presidente.

E' sufficiente osservare che la lettura proposta della norma regolamentare appare priva di fondamento. E' vero che la norma, non abrogata dall'art. 52 del d.lgs. n. 249 del 2006 quanto ai primi due commi ed abrogata solo quanto ai tre successivi, dice che <<Il Presidente del Consiglio Notarile, accertati sommariamente e mediante le informazioni che stimi opportune i fatti addebitati, ne riferisce nella prima riunione successiva alla denuncia al Consiglio Notarile, che decide se vi sia luogo al giudizio disciplinare>>. Tuttavia, il riferimento ai fatti addebitati, potendo essi derivare da fonti varie, evidenzia che l'attività accertativa cui si fa riferimento è solo quella volta a riconoscere che v'è un addebito disciplinare di cui investire il Consiglio, ma non sembra riferirsi alle attività inerenti il pregresso accertamento in funzione dell'azione disciplinare. In ogni caso, la norma così sopravvissuta dev'essere intesa in questi termini al lume del necessario raccordo con le disposizione di rango superiore della legge notarile, come modificate dal citato d.lgs., dalle quali si evince che al Consiglio Notarile competono certamente e, si direbbe, fisiologicamente, poteri di accertamento in funzione dell'eventuale rilevazione di illeciti disciplinare da contestare al notaio. E' sufficiente leggere le norme degli artt. 93, 93-bis e 94-ter della l. n. 89 del 1913, il secondo ed il terzo aggiunti dal d.lgs. citato.

Già l'art. 93, là dove prevedeva al n. 1) del primo comma, il potere di vigilanza del Consiglio <<alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri>>, implicava necessariamente l'esegesi sopra prospettata della norma regolamentare, non essendo comprensibile come atti di vigilanza potessero compiersi senza avere come possibile sbocco l'accertamento di illeciti disciplinari in funzione del promovimento dell'azione disciplinare.

L'art. 93-*bis*, a sua volta, ora, oltre a specificare ulteriormente la direzione del potere di vigilanza nel primo comma, nel secondo indica tutta una serie di poteri funzionalizzati all'accertamento di possibili illeciti disciplinari, costituiti dalla possibilità di accedere agli studi e di assumere informazioni presso amministrazioni e uffici pubblici. Ne deriva il rafforzamento dell'esegesi proposta della norma regolamentare e, quindi, l'esclusione della validità della prospettazione del notaio che il Consiglio abbia usurpato una funzione non sua. D'altro canto, il secondo comma prevede che il Consiglio proceda tramite il presidente o un suo componente, ma, poiché la funzione è del Consiglio, nulla impedisce al Consiglio di procedere collegialmente o tramite un collegio più ristretto (ad esempio il Presidente e alcuni membri), senza dar corso a detta delega, atteso che la possibilità di delegare una funzione non toglie che il soggetto che può delegare possa scegliere di compierla esso stesso.

Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: <<**L'art. 267 del r.d. 10 settembre 1913, n. 1326, recante il regolamento di esecuzione della legge notarile, là dove, nel suo primo comma dice che "Il Presidente del Consiglio Notarile, accertati sommariamente e mediante le informazioni che stimi opportune i fatti addebitati, ne riferisce nella prima riunione successiva alla denuncia al Consiglio Notarile, che decide se vi sia luogo al giudizio disciplinare" non dev'essere interpretato nel senso che attribuisca al detto Presidente il potere di procedere alle attività di accertamento dell'illecito disciplinare in funzione del possibile promovimento del procedimento disciplinare, ma dev'essere inteso nel senso che intenda riferirsi all'attività di mera ricognizione dell'esistenza nel fatto addebitato degli estremi per investire il Consiglio, poiché le norme degli art. 93, 93-*bis* e 93-*ter* della l. n. 89 del 1913 (gli ultimi due aggiunti dal d.lgs. n. 249 del 2006) attribuiscono il potere di accertamento finalizzato all'instaurazione del procedimento disciplinare al Consiglio, che può delegare il presidente o un componente, ma – come in ogni caso in cui un potere può essere delegato - può anche agire esso stesso o delegando alcuni suoi membri. Ne deriva che infondatamente il notaio sottoposto a procedimento disciplinare lamenta la pretesa nullità del procedimento per essere stata svolta l'attività accertativa dal Consiglio, anziché dal Presidente>>.**

In disparte la decisività di quanto rilevato restano anche del tutto incognite le ragioni per le quali l'ipotetica violazione dell'insussistente regola del monopolio del Presidente nell'attività accertativa sarebbe dovuta ridondare in una nullità inficiante il successivo sviluppo del procedimento disciplinare.

R.g.n. 9800-11 (c.c. 19.4.2012)

§3. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 153 L.N. e 267 Reg. Not. In relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 per avere la sentenza impugnata violato le norme che regolano il procedimento disciplinare a carico dei notai”. Vi si ripropone, con un rinvio alle argomentazioni del motivo precedente, la censura colà svolta. Ne deriva che le valutazioni di inammissibilità e, gradatamente, di infondatezza espresse a proposito del primo motivo sono pertinenti anche riguardo ad esso.

§4. Con il terzo motivo si denuncia “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per avere reso una motivazione insufficiente e, comunque, contraddittoria sul seguente fatto controverso: la disparità di trattamento riservato dal Consiglio Notarile di Milano al Notaio rispetto al Notaio avrebbe dovuto condurre la Corte di Appello di Milano ad annullare la decisione emessa dalla Commissione Amministrativa regionale di Disciplina n. 56 in data 10-12/04/2010”.

§4.1. Il motivo presenta un profilo di inammissibilità, perché la sentenza impugnata ha anche osservato che gli elementi offerti non consentivano di accertare se e per quali ragioni l’iniziativa disciplinare sia stata (o non sia stata) estesa a tutti i soggetti interessati (pag. 16, in fine, della sentenza): ha, quindi, disatteso il motivo di reclamo anche perché i fatti posti a suo fondamento erano dimostrati e tale ragione del decidere non è stata sottoposta ad impugnazione. Sicché su di essa si è formato giudicato (Cass. n. 14740 del 2005, secondo cui <<Allorquando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su due diverse "rationes decidendi", idonee entrambe a giustificarne autonomamente le statuizioni, la circostanza che l'impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse, e non attinga l'altra, determina una situazione nella quale il giudice dell'impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all'esame nel merito dell'impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla "ratio decidendi" non criticata dall'impugnazione, è passata in cosa giudicata e desumere, pertanto, che l'impugnazione non è ammissibile per l'esistenza del giudicato, piuttosto che per carenza di interesse>>) o, secondo altra prospettazione il non essere stata essa impugnata determina la carenza di interesse ad impugnare l'altra (Cass. n. 22753 del 2001: <<Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ.).>>).

Est. Cons.  Raffaele Frasca

§4.2. Ulteriore ragione di inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c. discende dal fatto che il motivo fa riferimento a una dichiarazione del notaio M L che indica come doc. n. 71 del fascicolo del procedimento disciplinare del Consiglio Notarile, ma della quale non riproduce direttamente il contenuto per la parte che interessa e, quanto alla riproduzione indiretta, non indica la parte del documento che ad essa corrisponderebbe, così demandando alla Corte di ricercarla, in manifesta violazione della citata norma, che vuole l'indicazione specifica.

§4.3. Il motivo sarebbe, comunque, privo di fondamento rispetto all'unica *ratio decidendi* che inammissibilmente attinge, là dove postula che la decisione in sede amministrativa prima e, quindi, di risulta la decisione in sede giurisdizionale che sanziona il notaio per un illecito disciplinare possano essere illegittime per non avere il Consiglio Notarile promosso l'azione di disciplinare a carico di altro notaio che avrebbe commesso illeciti della stessa natura anche più gravi. L'infondatezza, come ha osservato la Corte territoriale (con una delle due *rationes decidendi*), emerge perché un simile comportamento del Consiglio è del tutto inidoneo ad elidere l'illecito contestato al notaio, se ne ricorrano gli estremi e semmai – si osserva – potrà essere denunciato nelle sedi competenti per evidenziare un comportamento del Consiglio non conforme alle regole che ne disciplinano le funzioni. L'invocazione della figura dell'eccesso di potere quale vizio del procedimento davanti alla Co.re.di. evoca un profilo di discrezionalità dell'esercizio dell'azione disciplinare verso il notaio cui sono stati rivolti gli addebiti che è del tutto mancante, posto che il Consiglio, quando siano accertati fatti costituenti illeciti è tenuto a promuovere il procedimento disciplinare, tramite il suo Presidente. A tutto voler concedere l'apprezzamento del fatto della mancata sottoposizione al procedimento disciplinare di altri potrebbe incidere ai fini della valutazione della adeguatezza della sanzione comminata. Profilo estraneo al motivo.

§5. Con il quarto motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 147 e 156-bis, comma 9 L.N. e art. 3 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata violato il principio di uguaglianza”.

Il motivo ripropone sotto l'aspetto – certamente più corrispondente alla sostanza della censura – della violazione di norme di diritto la stessa prospettazione del motivo precedente: ne deriva che merita le stesse gradate valutazioni di inammissibilità e di infondatezza.

§6. Con il quinto motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata disatteso il principio di onere della prova”.

Il motivo è inammissibile.

Nuovamente pretende di censurare la sentenza impugnata sotto il profilo indicato senza individuare le parti della motivazione nelle quali la essa sarebbe incorsa nella denunciata violazione e, quindi, senza spiegare come e perché la violazione sarebbe stata commessa. Il motivo si risolve in una serie di generiche affermazioni che non si pongono in alcun modo in relazione con la motivazione della sentenza impugnata, la quale si diffonde, come ha rilevato il Pubblico Ministero, ampiamente a spiegare le ragioni per le quali le contestazioni disciplinare sono state ritenute dimostrate. Lo fa per tutti i notai, scrutinando il reclamo principale del Consiglio, con ben quattro analitiche pagine di motivazione, dalla pagina diciassette alla venti, e lo fa, quindi, ancora per il solo notaio B nelle pagine dalla ventuno alla ventiquattro, quando esamina partitamente i motivi di reclamo del medesimo circa i mezzi di prova proposti e fatti valere dal Consiglio.

Il motivo risulta, evidentemente, del tutto generico ed impinge nelle inidoneità rilevate a proposito del primo motivo alla stregua della giurisprudenza colà richiamata (Cass. nn. 359 del 2005 e 47141 del 2005).

§7. Con il sesto motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione della Legge n. 241/1990 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata disatteso il principio di comunicazione all’interessato dell’apertura di un procedimento amministrativo a suo carico”.

Vi si sostiene che illegittimamente ed in violazione della norma dell’art. 7 della citata legge al ricorrente non sarebbe stato dato avviso dell’avvio del procedimento quanto alla fase di accertamento che ha preceduto l’avvio del procedimento davanti alla Co.re.di.

§7.1. Il motivo è privo di fondamento.

L’art. 160 della l. n. 89 del 1913 prevede che la legge n. 241 del 1990 trovi applicazione ai procedimenti amministrativi disciplinati dal titolo VI della legge n. 89 soltanto <<per quanto non espressamente disposto dalla presente legge>>.

Ora l’art. 155 della l. n. 89 del 1913 come sostituito dall’art. 41 del d.lgs. n. 249 del 2006 prevede che il notaio debba ricevere avviso dell’inizio del procedimento da parte del Presidente della Co.re.di, una volta che egli riceva la richiesta di cui all’ultimo comma dell’art. 153 della stessa legge. E’ quello il momento in cui la legge notarile prevede che il notaio debba essere notiziato. Delle attività precedenti e segnatamente dell’attività

accertativa che l'organo abilitato all'iniziativa disciplinare possa avere svolto in funzione della formulazione della richiesta non è previsto debba darsi avviso al notaio, il che implica che l'inizio del procedimento agli effetti dell'avviso si identifichi solo nella formulazione della richiesta di procedere disciplinarmente.

Essendo la materia disciplinata espressamente dalla legge notarile non si può, evidentemente, predicare l'applicazione dell'art. 7 ad una fase anteriore a quella cui la legge ancora l'inizio del procedimento ed in relazione alla quale prevede essa stessa l'avviso al notaio.

Il principio di diritto che si evidenzia è il seguente: <<Poiché l'art. 155 della l. n. 89 del 1913 prevede che il notaio debba essere avvisato del procedimento disciplinare una volta pervenuta alla Co.re.di. la richiesta di procedere e, quindi, la fattispecie dell'inizio del procedimento agli effetti dell'avviso al notaio è disciplinata espressamente con riferimento a detto momento, deve escludersi che sussista un onere di avviso ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990 e successive modifiche quanto alle fasi precedenti e segnatamente quanto alle attività accertative funzionali alla formulazione della richiesta da parte dell'organo cui è riconosciuta dall'art. 153 l'iniziativa disciplinare, atteso che l'art. 160 della l. n. 89 del 1913 prevede l'applicabilità della l. n. 241 del 1990 soltanto per quanto non espressamente previsto dal titolo VI della l. n. 89 del 1913 e considerato che nella specie nell'art. 155 si rinviene un'espressa disciplina>>.

E' appena il caso di rilevare che la Corte territoriale (pagina ventuno) aveva proprio invocato l'art. 160 per rigettare la doglianza del B circa la mancata applicazione dell'art. 7 ed ancora una volta il motivo ignora tale pur sintetica motivazione, onde, come dedotto dal Consiglio, il motivo sarebbe stato anche per ciò solo inammissibile.

§8. Con il settimo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 147 lett. b) L.N. in relazione al Paragrafo 2 del Codice Deontologico e agli artt. 1 e 9 del regolamento della Formazione Professionale permanente dei Notai in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata disatteso il principio di irretroattività degli atti normativi".

Su tale motivo la memoria depositata in vista dell'adunanza non svolge alcuna replica al rilievo di inammissibilità svolto dal Pubblico Ministero (e già articolato dal Consiglio nel suo controricorso) nel senso che il motivo ignora la motivazione assunta sulla questione che pone dalla sentenza impugnata e, quindi, il Collegio ritiene che della valutazione formulata dal Pubblico Ministero si sia riconosciuta la fondatezza.

Fondatezza che, peraltro è palese, atteso che effettivamente la motivazione sul punto della sentenza milanese non viene in alcun modo considerata e criticata.

Il Collegio, inoltre, osserva che il motivo svolge argomentazioni che non sono raccordate alla complessità del capo di incolpazione F, che riguarda condotte anche successive al momento in cui si sostiene che erano divenute vincolanti le condotte imposte dalla norme deontologiche.

In fine, posto quanto appena osservato, che al più avrebbe potuto incidere solo parzialmente sul detto capo di imputazione, l'essere stata comminata la sanzione per una serie di illeciti ben più gravi avrebbe reso necessaria un'attività dimostrativa dell'utilità in funzione di una rideterminazione della sanzione di un'eventuale ridimensionamento dell'illecito di cui al capo F. Attività assolutamente mancante. Lo si osserva del tutto *ad abundantiam*.

§9. Con l'ottavo motivo si denuncia "violazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 per avere reso una motivazione insufficiente e comunque contraddittoria sul seguente fatto controverso: la contenuta durata del rapporto con lo Studio [D] - [V], l'apporto fornito al Consiglio Notarile e l'immediata cessazione del rapporto con lo studio legale dopo l'audizione davanti al Consiglio Notarile avrebbero dovuto condurre la Corte d'Appello ad infliggere al Notaio [B] una sanzione meno afflittiva della sospensione ad otto mesi e, comunque, a rinvenire ragioni sufficienti per concedere al medesimo le circostanze attenuanti previste dall'art. 144 L.N."

Il motivo è inammissibile.

Premesso che, al di là dell'ambiguità dell'intestazione del motivo, la censura riguarda solo la mancanza della concessione della attenuanti generiche, dopo avere rilevato che la Corte territoriale avrebbe condiviso le motivazioni con cui il Co.re.di. le aveva negate, si scrive che <<la motivazione della Corte milanese appare insufficiente, in quanto non tiene nella dovuta considerazione gli elementi sopra individuati e meglio argomentati nelle precedenti memorie difensive>>. Tale assunto è del tutto generico ed evidentemente riproduce un'argomentazione svolta nel giudizio di merito, come evidenzia il riferimento ad argomenti svolti antecedentemente e nelle precedenti memorie difensive. Successivamente si elencano una serie di elementi fattuali che non sarebbero stati considerati dalla Corte, ma si omette di confrontarsi con la motivazione da essa enunciata alla pagina ventiquattro e di spiegare come e perché la loro considerazione, peraltro fatta dalla Corte territoriale quanto a numerosi di detti elementi (e nel sostanziale rispetto dei

R.g.n. 9800-11 (c.c. 19.4.2012)

principi di diritto di cui a Cass. n. 15351 del 2006), potrebbe dimostrare l'erroneità della motivazione stessa.

§10. Il ricorso del notaio è conclusivamente rigettato.

§11. Con riferimento ai ricorsi e si rileva che i primi tre motivi che essi propongono sono di tenore rispettivamente identico, anche quanto all'illustrazione, al terzo, al quarto ed al quinto motivo del ricorso del notaio .

Essi meritano le stesse considerazioni svolte a proposito dei motivi del ricorso .

Il quarto motivo dei ricorsi e reca la stessa intestazione dell'ottavo motivo del ricorso e la sua illustrazione nemmeno elenca gli elementi fattuali che la Corte milanese non avrebbe considerato quanto alle posizioni di detti notai, onde si tratta di motivi inammissibili a maggior ragione rispetto a quello del notaio dato che si ignora la motivazione della sentenza impugnata e si omette finanche di specificare la censura.

§12. Conclusivamente tutti i ricorsi vanno rigettati.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.


P. Q. M.

La Corte decidendo sui ricorsi riuniti, li rigetta. Condanna ciascuno dei resistenti alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a carico di ognuno in euro quattromiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

¹ ricorrenti
¹ Resistente:
R. P. P.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 19 aprile 2012.

Il Consigliere


Il Presidente


Il Funzionario Giudiziario
Dott. ssa Anna PANTALEO


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 26 GIU 2012



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO
